

39768/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/05/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE  
Dott. PIETRO DUBOLINO  
Dott. ANTONIO BEVERE  
Dott. MARIA VESSICHELLI  
Dott. GRAZIA LAPALORCIA

SENTENZA  
- Presidente - N. 1290  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 36211/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
POTENZA  
nei confronti di:

1)

avverso la sentenza n. 338/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del  
26/03/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Oreste Cidreugolo*  
che ha concluso per *annullamento con rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

*d. Potenza*

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza 26.3.10, la corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza 12.11.08 del tribunale della stessa sede, ha assolto, ex art. 530 cpv cpp, dal reato di diffamazione continuata in danno di La medico in servizio presso dell'ospedale di Potenza, responsabile del settore in cui il querelante svolgeva mansioni di operatore, è stata accusata di averne offeso la reputazione, riferendo a più persone che il Potenza "è una persona pericolosa e ha già violentato due ragazze...vi è stato un tentativo di violenza su una terza...in passato ha compiuto abusi sessuali sui minorenni".

La procura presso la corte di appello di Potenza ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all'art. 595 c.p. e per mancanza di motivazione.

Secondo il ricorrente, la corte territoriale ha omesso di rilevare come tutte le testimonianze, unitariamente considerate, conducano alla dimostrazione di una sistematica ed intensa campagna di denigrazione nei confronti del , da inquadrare nell'animosità della donna, determinata da una denuncia del agli organi superiori, per alcune irregolarità nella gestione della struttura, attribuite alla medesima.

La corte ha escluso il requisito della comunicazione con più persone, senza tener conto

- a) che tale requisito sussiste, nel caso in cui l'agente, rivolgendosi a una sola persona ad alta voce, abbia comunque comunicato con le altre presenti, in modo che percepiscano le sue affermazioni;
- b) che per la sussistenza del requisito non è necessario che la provalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa realizzarsi in più momenti, nei confronti di più soggetti.

Il ricorso merita accoglimento.

I dati storicamente accertati indicano, che , parlando con la propria paziente nel corso delle sedute di psicoterapia, l'aveva messa in guardia nei confronti del in quanto questi avrebbe abusato sessualmente di una ragazza.

Il teste , in servizio presso il medesimo centro sanitario della ha riferito che la dottoressa, ad alta voce, in un corridoio dell'ospedale, in presenza di molte persone, aveva affermato che il aveva violentato alcune ragazze e aveva tentato di abusare sessualmente di un'altra.

La corte ha ritenuto che, in relazione a quanto riferito dalla mancava l'elemento della comunicazione con più persone e in relazione a quanto riferito dal questi non aveva indicato alcuna delle persone presenti all'episodio.

La sentenza impugnata è erronea, in quanto, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il requisito della comunicazione con una pluralità di persone sussiste, sotto più profili

- a) se la diffusione tra più persone delle notizie e delle valutazioni sia avvenuta anche non simultaneamente (sez. V, n. 31728 del 16.6.04);
- b) se la comunicazione lesiva sia avvenuta a voce alta, tanto da poter essere sentita dalle persone presenti nel luogo e nel momento della esternazione (nel caso in esame, nel corridoio dell'ospedale, percorso in quel momento da operatori, infermieri, medici e pazienti (sez. V, n. 36602 del 15.7.2010, rv 248431; sez. V, n. 10263 del 6.10.1981, rv 150986)).

L'esame dei potenziali ascoltatori delle indimostrate gesta del non costituisce alcuna ineludibile esigenza istruttoria, trattandosi di reato, unanimemente ritenuto di pericolo, la cui consumazione non necessita dell'effettiva percezione delle dichiarazioni offensive, essendo sufficiente che l'imputato abbia manifestato il proprio pensiero con la consapevolezza e con la volontà che questo venga a conoscenza di altri.


21

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Salerno.  
PQM

Annulla la sentenza con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Salerno.

Roma , 13.5.2011

Il consigliere estensore  
Antonio Bevere



Il Presidente  
Renato Luigi Calabrese

p./ Il Presidente  
impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma  
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi - 4 NOV 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Lanzuise

